METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • PUBBLICO IMPIEGO
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 1581 • pp. 1–12 • §§ 1–27

Supplenze informatizzate: la rinuncia vale solo per le sedi omesse

English Edition Title: Computerized Allocation of Teaching Positions: Renunciation Limited to Omitted School Preferences

Federico Palumbo [Co-Direttore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/federico-palumbo/

Pubblicato il: 15 Lug 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–12 (§§ 1–27)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il presente contributo analizza il conferimento delle supplenze scolastiche con procedura informatizzata alla luce della sentenza della Cassazione n. 18156/2026. L'omissione di talune preferenze nell'istanza telematica configura esclusivamente una rinuncia parziale e limitata a tali sedi, precludendo l'esclusione dell'aspirante dai successivi turni di nomina. La pronuncia risolve un contenzioso seriale di notevole impatto sul pubblico impiego scolastico, riaffermando la preminenza del principio meritocratico ed evidenziando i limiti invalicabili che l'automazione dell'attività amministrativa incontra rispetto alle fonti primarie e ai principi costituzionali. La prassi ministeriale volta a equiparare l'omissione di sedi a una rinuncia abdicativa totale viene censurata quale violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. Palumbo, Supplenze informatizzate: la rinuncia vale solo per le sedi omesse, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 15 luglio 2026, art. 1581, pp. 1–12, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/07/15/supplenze-scolastiche-procedura-informatizzata/.

OSCOLA: Federico Palumbo, 'Supplenze informatizzate: la rinuncia vale solo per le sedi omesse' (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 1581, 1–12 <https://www.metodogiuridico.it/2026/07/15/supplenze-scolastiche-procedura-informatizzata/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/1581 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/07/15/supplenze-scolastiche-procedura-informatizzata/
AEA JEL Codes:	K31 (Diritto del lavoro e relazioni sindacali); J45 (Pubblico impiego e lavoro nelle pubbliche amministrazioni); K23 (Diritto amministrativo e settori regolati)
EuroVoc (UE):	MT 0436 potere esecutivo e amministrazione pubblica • funzione pubblica [1046]; diritto del lavoro [557]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:18156CIV • ECLI:IT:CASS:2023:10538CIV • ECLI:IT:COST:2026:23`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Federico Palumbo. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Supplenze informatizzate: la rinuncia vale solo per le sedi omesse

I limiti costituzionali e la salvaguardia del merito nell'assegnazione tramite algoritmo

Avv. Federico Palumbo — Foro di Roma

Aggiornato al 15 luglio 2026. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego scolastico.

Abstract: *Il presente contributo analizza il conferimento delle supplenze scolastiche con procedura informatizzata alla luce della sentenza della Cassazione n. 18156/2026. L'omissione di talune preferenze nell'istanza telematica configura esclusivamente una rinuncia parziale e limitata a tali sedi, precludendo l'esclusione dell'aspirante dai successivi turni di nomina. La pronuncia risolve un contenzioso seriale di notevole impatto sul pubblico impiego scolastico, riaffermando la preminenza del principio meritocratico ed evidenziando i limiti invalicabili che l'automazione dell'attività amministrativa incontra rispetto alle fonti primarie e ai principi costituzionali. La prassi ministeriale volta a equiparare l'omissione di sedi a una rinuncia abdicativa totale viene censurata quale violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.*

Abstract: *This paper analyzes the assignment of temporary teaching contracts through a computerized procedure in light of the Italian Supreme Court judgment No. 18156/2026. The failure to specify certain school preferences in the online application constitutes solely a partial and localized waiver, which does not allow the exclusion of the candidate from subsequent hiring rounds. This ruling resolves a widespread litigation concerning the public education sector by reaffirming the supremacy of the merit-based recruitment system. It highlights the strict boundaries that administrative automation must respect under statutory legislation and constitutional provisions. The Ministry's practice of equating the omission of specific preferences with a comprehensive waiver is censured for violating Articles 3 and 97 of the Italian Constitution.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Rinuncia parziale e localizzata:** La mancata indicazione di singole sedi nell'istanza telematica non equivale a rinuncia all'intera procedura, ma determina una rinuncia limitata esclusivamente a quelle specifiche destinazioni.
- **Prevalenza del principio meritocratico:** L'efficienza informatica e la celerità delle operazioni di reclutamento non possono sacrificare il merito e lo scorrimento della graduatoria, tutelati dagli

articoli 3, 51 e 97 Cost.

- **Sindacabilità dell'algoritmo:** Le procedure informatizzate rimangono espressione di potestà datoriali e atti organizzativi generali della Pubblica Amministrazione, soggetti al pieno sindacato e alla disapplicazione da parte del Giudice Ordinario.
- **Deflazione tramite nomofilachia preventiva:** L'utilizzo del rinvio pregiudiziale ex articolo 363-bis c.p.c. si consolida quale strumento essenziale per dirimere contenziosi seriali ed evitare l'insorgere di contrasti giurisprudenziali nel merito.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reclutamento del personale docente mediante graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), la mancata espressione di talune preferenze di sede all'interno della domanda informatizzata per l'assegnazione degli incarichi annuali o temporanei configura una rinuncia avente carattere parziale e limitato esclusivamente alle sedi omesse. Ne consegue che l'amministrazione non può disporre l'esclusione del candidato dai turni di nomina successivi per le sedi regolarmente indicate che si rendano disponibili in corso d'anno, dovendo garantire lo scorrimento meritocratico della graduatoria nel rispetto del punteggio conseguito.

01. Introduzione: la sentenza Cass. Civ. n. 18156/2026

La recente decisione della **Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18156/2026**[1], pronunciata all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., interviene a comporre un contenzioso seriale di spiccata complessità in materia di pubblico impiego scolastico. La pronuncia affronta la discussa disciplina delle **supplenze scolastiche con procedura informatizzata**, un sistema di reclutamento che, a partire dal 2020, ha digitalizzato l'assegnazione degli incarichi annuali e temporanei per il personale docente delle graduatorie provinciali (GPS). Al centro della quaestio iuris si collocano i confini ermeneutici e la legittimità costituzionale del **meccanismo di rinuncia**, configurato dall'amministrazione in termini fortemente penalizzanti per gli aspiranti docenti.

La vertenza trae origine da una prassi ministeriale consolidatasi in sede di gestione informatica che, qualificando in termini abdicativi la mancata selezione di talune sedi all'atto della domanda, escludeva dai successivi turni di nomina i candidati non soddisfatti al primo turno per carenza di posti nelle sedi

indicate. Tale impostazione, equiparando l'omessa preferenza (c.d. **rinuncia parziale**) alla rinuncia all'intera procedura, costringeva l'aspirante a subire una **preclusione sanzionatoria totale**, con scorrimento della graduatoria in favore di soggetti aventi punteggi inferiori. L'amministrazione ha tentato di giustificare questo automatismo escludente evocando preminenti esigenze di **celerità organizzativa**.

La Suprema Corte supera questa ricostruzione restrittiva, ripristinando la gerarchia delle fonti e la **centralità del principio meritocratico**. L'automazione del procedimento amministrativo non può tradursi in una compressione irragionevole dei **diritti soggettivi** dei lavoratori, né può derogare al criterio fondamentale dello scorrimento in base al **maggior punteggio**. La decisione offre l'opportunità di delineare i confini dell'azione amministrativa informatizzata, ponendo a confronto la tutela del **merito professionale** con le istanze di **efficienza gestionale**. L'analisi della ratio decidendi consente di fare chiarezza sulla natura dogmatica della rinuncia nel **pubblico impiego contrattualizzato**.

02. Il fatto storico e l'iter processuale: dal reclutamento locale al rinvio pregiudiziale

2.1 — La presentazione dell'istanza telematica e l'insorgere del contenzioso

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte di una docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Chieti per l'anno scolastico 2022/2023, della prescritta **istanza telematica** finalizzata al conferimento degli incarichi annuali o temporanei. Nell'istanza la candidata esprimeva un elenco dettagliato di sedi e preferenze di suo interesse. All'atto dell'elaborazione del **primo turno di nomina**, tuttavia, la docente non risultava soddisfatta, poiché le **sedi espressamente selezionate** erano prive di cattedre disponibili; in applicazione delle regole del sistema, la sua posizione veniva superata, procedendosi allo **scorrimento per l'assegnazione** dei posti ad altri candidati.

Nei successivi turni di nomina, determinatisi per rinunce o **sopravvenute disponibilità** entro il limite del 31 dicembre, l'amministrazione procedeva al conferimento delle supplenze. L'**algoritmo ministeriale**, anziché ripercorrere la graduatoria dall'inizio, ripartiva dalla posizione dell'ultimo candidato nominato nel turno precedente, con la conseguenza che cattedre disponibili nelle **sedi**

specificamente richieste dalla docente venivano attribuite ad aspiranti con **punteggio inferiore**. Reputando illegittima la propria **pretermissione**, la docente adiva il Tribunale del Lavoro, denunciando la violazione dei principi costituzionali di **buon andamento e merito** nell'**accesso al pubblico impiego**.

2.2 — La devoluzione della questione alla Suprema Corte tramite rinvio pregiudiziale

La vertenza introdotta dinanzi al Giudice del Lavoro si concludeva con il **parziale accoglimento** della domanda della docente, reputando illegittima la procedura e riconoscendo il correlato risarcimento del danno. Avverso tale decisione, il Ministero dell'Istruzione e del Merito proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, rivendicando la piena legittimità del proprio operato e ritenendo che l'esclusione dai turni di nomina successivi per omessa selezione di talune sedi rispondesse a criteri di economicità ed efficienza del procedimento. Il collegio aquilano, rilevando la presenza di un diffuso e irrisolto **contrasto giurisprudenziale nel merito**, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre la questione direttamente alla Suprema Corte.

La **devoluzione della questione** di diritto avveniva ai sensi dell'**articolo 363-bis c.p.c.**, istituto di recente introduzione preordinato a consentire al giudice di merito di richiedere alla Corte di Cassazione l'enunciazione di un **principio di diritto preventivo** per risolvere **questioni interpretative seriali** e di rilevante gravità. La Corte d'Appello formulava due quesiti cruciali: se la mancata indicazione di talune sedi comportasse rinuncia limitatamente ad esse con esclusione dai turni successivi, e se tale meccanismo algoritmico risultasse conforme al principio di ragionevolezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. La questione veniva quindi assegnata alla **Sezione Lavoro Civile** per la risoluzione del dubbio ermeneutico.

L'ordinanza di rimessione evidenziava come la risoluzione della controversia sulla **sentenza n. 18156/2026**[1] presentasse una **potenziale diffusività del contenzioso**, idonea a ripercuotersi anche sulle successive ordinanze ministeriali. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione depositava **requisitoria scritta** chiedendo di accogliere una tesi costituzionalmente orientata, volta a escludere l'automatismo escludente del Ministero. La pronuncia di legittimità si presentava così come un passaggio obbligato per stabilire uno **statuto di garanzie costituzionali** per i lavoratori della scuola, definendo in modo chiaro l'ambito di sindacabilità dell'**azione amministrativa automatizzata**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

03. Il quadro delle supplenze scolastiche con procedura informatizzata e il contrasto di merito

3.1 — La disciplina del conferimento degli incarichi e la natura giuridica delle GPS

Per comprendere la portata sistematica della decisione, occorre inquadrare la **disciplina generale del reclutamento** scolastico e la natura delle **graduatorie provinciali per le supplenze**. Il legislatore, con l'articolo 1-quater del D.L. n. 126/2019, ha introdotto le GPS allo scopo di superare la frammentarietà delle vecchie graduatorie d'istituto, centralizzando la gestione delle convocazioni a livello provinciale. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, con la nota ordinanza delle Sezioni Unite n. 10538/2023[2], che la formazione e la gestione di tali elenchi non costituiscono una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto prive di **valutazioni discrezionali** o comparative da parte dell'amministrazione. Si tratta, al contrario, di una **procedura vincolata informatizzata** finalizzata alla verifica del possesso dei titoli e all'attribuzione del punteggio.

Le operazioni di **conferimento delle supplenze** annuali o temporanee rientrano pertanto nell'alveo delle determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con i poteri del **privato datore di lavoro**, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. A fronte di tali atti organizzativi, gli aspiranti docenti vantano veri e propri **diritti soggettivi** al corretto posizionamento in graduatoria e al rispetto delle **regole di convocazione**. L'adozione dell'**algoritmo** da parte dell'ufficio scolastico territoriale, disciplinata dall'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, costituisce un mero strumento tecnico di gestione, che non può in alcun modo comprimere la posizione di **diritto soggettivo** del candidato. La **natura regolamentare** dell'ordinanza ministeriale ne impone la **piena disapplicabilità** da parte del Giudice Ordinario qualora si ponga in contrasto con le fonti primarie legislative.

3.2 — Le tesi a confronto nel merito: efficienza dell'azione amministrativa e tutela del merito

La disapplicazione delle disposizioni regolamentari si è resa necessaria a fronte della **profonda frattura interpretativa** emersa nei tribunali di merito. Il contenzioso seriale ha evidenziato lo scontro frontale tra due tesi contrapposte. La prima tesi, sostenuta dall'amministrazione e da una parte della giurisprudenza, valorizza l'**efficienza dell'azione amministrativa** e la stabilità degli incarichi. Secondo

tale prospettiva, la mancata espressione di talune sedi da parte del docente configura l'accettazione consapevole del rischio di esclusione, giustificata dall'esigenza di evitare continui rifacimenti delle nomine e paralisi organizzative. Si ritiene che la celerità delle operazioni e la continuità didattica costituiscano **interessi pubblici prevalenti**, idonei a comprimere la posizione del singolo aspirante.

La dottrina specialistica non ha mancato di contestare tale impostazione, osservando che la **digitalizzazione del reclutamento** non può assurgere a giustificazione tecnica per prassi in contrasto con la Carta fondamentale. Come posto in luce in sede scientifica[3], l'automazione procedimentale deve rimanere al servizio dell'amministrazione e del cittadino, senza tradursi in fonte di asimmetrie o ingiustizie distributive. Il principio di buon andamento ex articolo 97 della Costituzione non si esaurisce nella mera **speditezza burocratica**, ma impone la selezione del soggetto più qualificato, che nel settore scolastico coincide con il docente avente il **maggior punteggio professionale**. L'efficiency dell'algoritmo deve, pertanto, cedere dinanzi al primato della legalità.

Sotto altro profilo, lo studio degli algoritmi applicati al reclutamento scolastico[4] mette in evidenza come la prassi ministeriale finisse per produrre effetti palesemente irragionevoli. Si giungeva all'assurdo per cui la scelta legittima del docente di non accettare sedi disagiate si traduceva in una **sanzione espulsiva atipica**. Questa equiparazione tra omessa indicazione e **rinuncia all'incarico** creava una distorsione macroscopica: docenti qualificati venivano estromessi dal sistema a favore di colleghi con minore punteggio, alterando la graduatoria. La giurisprudenza contraria ha cercato di salvare l'algoritmo qualificando le operazioni come unitarie e non suscettibili di ripensamenti, ma l'argomento non convince.

La tesi favorevole alla tutela dei candidati insiste sulla **scindibilità delle posizioni** e sulla natura di **rinuncia parziale**. La mancata selezione di talune sedi rappresenta un **rifiuto impeditivo** circoscritto a quelle sole sedi, che lascia intatto il diritto del docente a partecipare ai turni successivi per le destinazioni gradite. In questa prospettiva, l'amministrazione ha l'obbligo di ripercorrere la graduatoria dall'inizio qualora si liberino cattedre nelle sedi prescelte, garantendo che lo scorrimento rispetti fedelmente il merito. La digitalizzazione deve rappresentare un fattore di semplificazione tecnica, non una sanatoria per violazioni del **principio meritocratico**.

3.3 — La mappatura delle decisioni di merito e la rassegna dei precedenti

La divergenza interpretativa sul rilievo della rinuncia ha trovato espressione in una pluralità di pronunce di merito, tracciando una complessa **geografia giudiziaria**. La tesi favorevole alla scindibilità della rinuncia e alla conseguente **illegittimità dell'esclusione** automatica è stata fatta

propria da una serie di pronunce conformi. Si segnala, in particolare, la decisione del **Tribunale del Lavoro di Roma** n. 5919/2026[5], la quale ha censurato il comportamento ministeriale per contrasto con i canoni di lealtà e correttezza. Sulla stessa linea si collocano sia il Tribunale di Cassino n. 328/2026[6], che ha evidenziato come l'algoritmo finisca per creare una **disparità di trattamento ingiustificata**, sia la Corte d'Appello di Napoli n. 1643/2025[7], che ha confermato la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni da **perdita di chance** professionale.

Per converso, a sostegno dell'unitarietà della procedura e della **legittimità delle sanzioni** espulsive si è espressa la Corte d'Appello di Ancona n. 148/2026[8]. I giudici marchigiani hanno ritenuto che il docente, non indicando talune preferenze, accetti implicitamente gli esiti di tale scelta, restando escluso da successive nomine per esigenze di celerità del **procedimento scolastico complessivo**. Tale orientamento rigido valorizzava la **stabilità degli incarichi** già conferiti ed escludeva la possibilità di ripercorrere la graduatoria, ritenendo che lo scorrimento all'indietro potesse pregiudicare la **continuità delle lezioni**. Questo contrasto radicale, sintomatico dell'incertezza del diritto in materia, ha reso urgente l'**intervento nomofilattico** della Suprema Corte. Di seguito viene presentata la **mappatura sistematica delle decisioni** che hanno preceduto la pronuncia di legittimità.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in sintesi
Corte d'Appello Napoli, n. 1643/2025[7]	**Conforme (Favorevole)**	Illegittimità dell'esclusione automatica del docente e risarcimento del danno per perdita di chance.
Corte d'Appello Ancona, n. 148/2026[8]	**Difforme (Contrario)**	L'omissione di preferenze costituisce rinuncia all'intera procedura a tutela della continuità didattica.
Tribunale Roma, n. 5919/2026[5]	**Conforme (Favorevole)**	L'algoritmo non può sovvertire il merito e deve garantire lo scorrimento della graduatoria per le sedi indicate.
Tribunale Cassino, n. 328/2026[6]	**Conforme (Favorevole)**	Nullità della clausola dell'Ordinanza Ministeriale che prevede l'esclusione automatica per violazione delle fonti primarie.

04. La ratio decidendi della Cassazione e la

tassonomia della rinuncia

4.1 — La distinzione concettuale tra rinuncia preventiva e rinuncia abdicativa

La sentenza n. 18156/2026[1] risolve il contrasto di merito ponendo al centro del **ragionamento nomofilattico** una rigorosa **ricostruzione dogmatica** del concetto di rinuncia. La Suprema Corte opera una fondamentale **distinzione concettuale** tra la **rinuncia preventiva** (o parziale) e la **rinuncia abdicativa** (o totale). La mancata indicazione di talune preferenze all'interno della domanda informatizzata non può in alcun modo essere qualificata come dismissione totale del diritto all'incarico. Si tratta, al contrario, di una mera **delimitazione preventiva** della disponibilità geografica del docente. Tale **comportamento negoziale** produce esclusivamente l'effetto di escludere l'aspirante dall'assegnazione di quelle specifiche sedi che ha scelto di non indicare, lasciando impregiudicato il suo diritto di concorrere per le altre.

La dottrina ha condiviso tale impostazione, evidenziando come l'equiparazione ministeriale tra omissione di sede e rinuncia abdicativa costituisca un'illegittima **finzione giuridica**[9]. La **rinuncia all'incarico**, ai sensi della disciplina contrattuale del pubblico impiego, presuppone la previa individuazione del dipendente e la successiva manifestazione di volontà di rifiutare la cattedra concretamente offerta. L'omissione di preferenze nella domanda informatizzata si configura, invece, come una **mancata accettazione ex ante** di sedi non gradite. Pretendere di estendere gli effetti di tale scelta all'intera procedura scardina la **volontà effettiva del lavoratore** e introduce una **sanzione sproporzionata** priva di base legislativa.

4.2 — I limiti del potere regolamentare e l'interpretazione costituzionalmente orientata

L'assenza di una copertura legislativa per la sanzione espulsiva sposta l'analisi sul piano della **gerarchia delle fonti** e del perimetro riservato alla **potestà regolamentare** dell'amministrazione. La Cassazione evidenzia come l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 costituisca un atto amministrativo generale a contenuto regolamentare, le cui clausole non possono derogare alle norme di legge di rango primario. Il potere di organizzare i servizi scolastici, pur ampio, deve esplicarsi nei limiti segnati dall'**articolo 97 della Costituzione** e dalle leggi sul pubblico impiego scolastico, le quali pongono il

merito come criterio cardine per l'accesso e la progressione nelle graduatorie. Un regolamento ministeriale non può, per mere esigenze gestionali, introdurre **cause di esclusione atipiche**.

La pronuncia della Sezione Lavoro si pone in perfetta sintonia con i principi espressi dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 23/2026**[10], che ha chiarito i confini del **sindacato di legittimità** costituzionale e i poteri-doveri del giudice comune dinanzi ad antinomie normative. Il Giudice delle Leggi ha riaffermato che il giudice ordinario ha il preciso dovere di perseguire un'**interpretazione costituzionalmente orientata** dei regolamenti amministrativi e delle ordinanze, disapplicando le clausole che si pongano in contrasto insanabile con le fonti primarie o che determinino una irragionevole **compromissione dei diritti** costituzionalmente protetti. Nel caso di specie, la disapplicazione della clausola escludente dell'O.M. si configura come atto dovuto del magistrato ordinario.

La disapplicazione si rende necessaria per evitare che la c.d. **ragionevolezza tecnica** dell'algoritmo si traduca in un arbitrio giuridico. Un'ordinanza che equipari l'omissione di preferenze a una **rinuncia totale** viola l'**articolo 3 della Costituzione** sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Si finisce infatti per trattare in modo identico situazioni profondamente diverse: la condotta del docente che rifiuta consapevolmente un incarico specifico dopo averlo ottenuto e quella del docente che, preventivamente, esprime una preferenza territoriale limitata. L'**interpretazione conforme** operata dalla Cassazione consente di ricondurre il reclutamento scolastico nell'alveo della legalità costituzionale.

4.3 — Lo scorrimento meritocratico e la salvaguardia della posizione in graduatoria

L'affermazione della legalità costituzionale comporta, sul piano operativo, una ridefinizione delle modalità con cui l'amministrazione scolastica deve gestire lo **scorrimento delle graduatorie**. La Cassazione chiarisce che l'ufficio scolastico territoriale non può fermare la ricerca di candidati idonei procedendo esclusivamente in avanti, ma ha l'obbligo di ripercorrere la graduatoria a ritroso ogni qualvolta si rendano disponibili nuovi posti nelle sedi che erano state omesse dai candidati con punteggio superiore. Tale **scorrimento meritocratico** costituisce l'unico meccanismo idoneo a garantire che l'assegnazione delle supplenze avvenga nel rispetto del merito effettivo, salvaguardando la stabilità della **posizione in graduatoria** conseguita dagli aspiranti docenti.

Questo orientamento ha trovato formale recepimento da parte dello stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha dovuto modificare la propria **disciplina regolamentare**. Con l'adozione

dell'**Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026** (in particolare riformulando il comma 10 dell'articolo 12), l'amministrazione ha introdotto il c.d. **ripescaggio informatico** del docente precedentemente superato. Il sistema telematico è stato così riprogrammato per eseguire una **scansione a ritroso** della graduatoria nei turni di nomina successivi al primo, consentendo l'assegnazione delle cattedre resesi disponibili nelle sedi preferite dai docenti con **punteggio più elevato** che erano stati temporaneamente pretermessi.

La portata di questa modifica è decisiva: si passa da un sistema guidato dalla cieca efficienza dell'algoritmo ad un modello integrato di **tecnologia e garanzie**. Lo scorrimento all'indietro smentisce l'assunto ministeriale circa la presunta impossibilità tecnica di riaprire i turni già chiusi. La riprogrammazione del software dimostra che la **tutela dei diritti soggettivi** è tecnicamente compatibile con la **celerità procedimentale**. La salvaguardia della posizione in graduatoria si consolida in tal modo come un limite insuperabile per la **discrezionalità organizzativa** dell'amministrazione scolastica, riaffermando la preminenza dell'interesse pubblico all'**insegnamento di qualità**.

05. Conclusioni: la centralità del merito e i riflessi risarcitori dell'errore algoritmico

L'arresto della Suprema Corte n. 18156/2026[1] assume una rilevante portata sistematica, che va oltre la disciplina del reclutamento dei supplenti per ridefinire i rapporti tra cittadino e amministrazione digitale. Il principio secondo cui il deficit programmatorio dell'algoritmo non può ridondare in danno del lavoratore si pone a presidio della **lealtà dell'azione pubblica**. Sotto il profilo economico, la decisione apre la via a pretese risarcitorie volte a conseguire il **risarcimento del danno** per le retribuzioni perdute per effetto dello scavalcamento. I riflessi dell'errore procedimentale richiamano, per analogia di ratio, i limiti alla restituzione delle somme pubbliche erogate per errore, analizzati in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale, ove parimenti rileva la tutela dell'**affidamento incolpevole**.

Sul piano procedimentale, l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione automatica ribadisce che i meccanismi preclusivi della Pubblica Amministrazione devono essere improntati a **criteri di stretta legalità** e proporzionalità. L'amministrazione scolastica non può applicare sanzioni di fatto non previste dalla legge, così come la giurisprudenza amministrativa ha escluso l'**automatismo sanzionatorio ostativo** imponendo la verifica dei presupposti e la temporaneità delle preclusioni

nell'alveo delle annotazioni nel casellario informatico ANAC. La preminenza della legalità formale impedisce che la celerità procedimentale divenga un fine in sé, idoneo a giustificare **scorciatoie sanzionatorie atipiche**.

La necessità di riprogrammare l'algoritmo ministeriale per conformarlo all'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 segna il definitivo superamento dell'era dell'**automazione incondizionata**. Il ripescaggio e lo scorrimento a ritroso dimostrano che la tecnologia deve conformarsi alle **garanzie del diritto**, e non viceversa. Per l'avvenire, la tutela giurisdizionale dei docenti si sposterà dalla disapplicazione dei turni di nomina alla **quantificazione dei danni patrimoniali** e dei punteggi professionali perduti. La sentenza n. 18156/2026 restituisce dignità al **principio del merito scolastico**, tracciando la strada per un'amministrazione digitale finalmente rispettosa della Costituzione.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 - Disciplina del conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 - Modifica e integrazione della disciplina del reclutamento con scorrimento a ritroso.

Decreto-Legge n. 126 del 29 ottobre 2019 - Istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Giurisprudenza citata

1. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026. Risoluzione di rinvio pregiudiziale sulla rinuncia parziale GPS.
2. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023. Definizione della giurisdizione e dei poteri datoriali sulle GPS.
5. Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 5919 del 20 maggio 2026. Risarcimento danni per superamento illegittimo da algoritmo GPS.

6. Tribunale ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, sentenza n. 328 del 17 marzo 2026. Illegittimità della rinuncia espulsiva e qualificazione del rifiuto impeditivo.

7. Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 1643 del 24 aprile 2025. Condanna dell'amministrazione per pretermissione e danno da perdita di chance.

8. Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro, sentenza n. 148 del 26 marzo 2026. Precedente difforme sulla ragionevolezza delle sanzioni algoritmiche GPS.

10. Corte Costituzionale, sentenza n. 23 del 5 marzo 2026. Sindacato sulle fonti regolamentari e obbligo di disapplicazione del giudice comune.

Dottrina richiamata

3. Sandulli F., "La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione tra efficienza ed equità", in Rivista di Diritto Amministrativo, fasc. 2/2024, pp. 112-135. Analisi sui limiti costituzionali dei procedimenti decisionali automatizzati.

4. De Luca M., "Algoritmi e reclutamento scolastico: la prevalenza del merito nell'era digitale", in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, fasc. 1/2025, pp. 45-72. Studio sulle aporie del reclutamento informatizzato GPS.

9. Naso E., "Il contenzioso sulle preferenze GPS e la natura della rinuncia implicita", in Diritto Scolastico Online, Editoriale del 14 gennaio 2026. Ricostruzione civilistica della rinuncia localizzata e dei poteri sanzionatori del Ministero.

A cura di:

Avv. Federico Palumbo

Foro di Roma — Redattore di Metodo Giuridico

Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.